

CAMERA DEI DEPUTATI N. 132**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa dei Deputati BEI CIUFOLI ADELE, BRODOLINI, MASSOLA,
CAPALOZZA, MANIERA, CORONA ACHILLE, SCHIAVETTI***Annunziata il 22 settembre 1953*

Estensione dei benefici della legge 1° gennaio 1952, n. 9, ai Comuni di San Severino, Cingoli, Treia, Tolentino e Pollenza colpiti dalla grandinata del 9 giugno 1953

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel giorno 9 giugno 1953, una grandinata senza precedenti si è abbattuta su alcune frazioni dei comuni di Cingoli, Treia, San Severino, Tolentino e Pollenza (provincia di Macerata), per una superficie di circa 6.700 ettari, causando non solo la totale perdita dei raccolti dell'anno ma altresì la distruzione pressoché totale delle piantagioni — soprattutto delle viti — con un danno irreparabile soprattutto per i mezzadri, i piccoli proprietari, i piccoli affittuari e coltivatori diretti, cioè per coloro che non posseggono capitali di scorta per potersi alimentare durante l'anno e per ripristinare l'azienda agricola danneggiata.

Le autorità locali e provinciali hanno accordato alle numerose famiglie danneggiate (circa 1.000) soccorsi limitati per le esigenze alimentari più pressanti: ma occorre ben altro per evitare che numerose famiglie di contadini siano ridotte alla disperazione e si trovino costrette ad abbandonare i fondi per emigrare in cerca di lavoro o di elemosina. Occorre, per venire incontro alla eccezionalità dell'evento, una serie di provvidenze più vaste, come quelle che furono adottate, con la legge 10 gennaio 1952, n. 9, per le zone colpite dalle alluvioni del Polesine e delle provincie adiacenti.

Né si osservi che le predette alluvioni costituirono una sventura più grave ed ecce-

zionale per le popolazioni che ne furono vittime. È ben vero che una grandinata — per quanto forte non è paragonabile ad una alluvione; ma le conseguenze economiche del disastro abbattutosi il 9 giugno nei suddetti comuni del Maceratese non sono meno sensibili, e quindi giustificano l'intervento del legislatore per evitare che una zona così fertile cada nell'abbandono, e che tante famiglie di lavoratori debbano essere ridotte alla miseria od alla disperazione.

Per venire incontro a tutte le accennate esigenze, si è calcolato — attraverso valutazioni accennate dalle autorità locali — che sia necessario uno stanziamento di due miliardi di lire. Il Governo, attraverso i Ministeri dell'interno e dell'agricoltura, è in possesso dei dati raccolti dai prefetti e dagli Ispettorati agrari provinciali ed è quindi in grado di stabilire l'importo, eventualmente più esatto, dei danni e, conseguentemente, dei mezzi per ripararli. Alla copertura della spesa si provvede come all'articolo 3.

Vi raccomandiamo, pertanto, la proposta di legge che segue, nella certezza che — se essa verrà approvata — le popolazioni colpite volgeranno il loro pensiero riconoscente al Parlamento nazionale per il fraterno gesto di solidarietà compiuto in loro favore.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Ai danneggiati, enti e privati, dalla grandinata che ha colpito, il 9 giugno 1953, i comuni di San Severino, Cingoli, Treia, Tolentino e Pollenza (provincia di Macerata), sono estese tutte le provvidenze previste dalla legge 10 gennaio 1952, n. 9, in favore delle zone devastate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951.

ART. 2.

È autorizzato su apposito capitolo del bilancio di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1953-54 lo stanziamento di due miliardi di lire per far fronte all'onere derivante dall'applicazione della presente legge.

ART. 3.

Alla copertura di detto onere si provvederà con un'aliquota dei fondi di riserva del bilancio del tesoro per detto anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti, negli stati di previsione, le necessarie variazioni.